

visionare la movimentazione di detta carta, gestita direttamente *on line* dal titolare del conto, anche attraverso le ricariche che ne assicuravano la provvista.

Parte attrice sostiene inoltre la responsabilità di B.P.M. per concorso in bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 l. fall.) avendo contribuito a cagionare ed aggravare lo stato di insolvenza della SERVIZI LOGISTICI mediante l'omessa segnalazione delle operazioni sospette poste in essere dal B., al quale anzi avrebbe suggerito la modalità di prelievo dei contanti a mezzo assegni bancari all'ordine di «*me stesso*», anche quando i bilanci della Società riportavano già perdite di esercizio (docc. da 7 a 9 attore) – circostanze queste che B.P.M. avrebbe dovuto, secondo parte attrice, valutare e considerare ai fini della segnalazione delle menzionate operazioni.

Insta dunque per la condanna al risarcimento del danno *ex artt.* 1218 e 2043 c.c., assumendo che, qualora la Banca si fosse astenuta dal dar corso alle operazioni richieste e avesse diligentemente provveduto alle segnalazioni del caso, sarebbe stata evitata la distrazione dalle casse sociali di un'ingente somma di denaro, così mitigandone l'esposizione debitoria e riducendo l'entità del danno patito dai creditori della Cooperativa.

Pare opportuno rammentare che, ai fini della risarcibilità del preteso danno, vertendosi nel caso di specie in materia di responsabilità civile per condotta omissiva, occorre considerare che la causalità omissiva postula la previa individuazione dell'obbligo giuridico incombente sul preteso danneggiante, che gli imponga la tenuta della condotta omessa, ovvero della condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui consta la mancanza, essendo l'individuazione di siffatto obbligo preliminare e necessariamente precedente al momento di apprezzamento della causalità stessa, momento nel quale deve accertarsi se l'evento sia effettivamente ricollegabile all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli e asseritamente violata (*ex multis* Cass. civ., n. 2028/2006).

Orbene, tenuto conto delle già svolte considerazioni relative all'insussistenza di violazione alcuna da parte di B.P.M. degli obblighi su di essa gravanti alla luce del disposto della normativa antiriciclaggio nonché del canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., difetta nel caso di specie il presupposto fondamentale per procedere a detto giudizio controfattuale relativo alla causalità omissiva.

Del resto, in violazione dell'onere su di essa gravante, parte attrice non ha in alcun modo provato che la segnalazione delle operazioni asseritamente anomale effettuate sul conto corrente della SERVIZI LOGISTICI avrebbe evitato lo stato di insolvenza o

ridotto il danno patito dalla massa creditoria né ha dato prova, sotto il profilo del *quantum*, dell'incidenza degli esborsi contestati sulla causazione dello stato di insolvenza stesso.

Nemmeno si vede come la Banca possa aver incoraggiato la commissione delle operazioni, rendendosi complice di una condotta illecita e aggravando il dissesto finanziario della Società – del quale peraltro non può ritenersi che B.P.M. fosse a conoscenza, non richiedendo essa i bilanci di esercizio alla clientela in assenza di concessione di fido – fino a causarne l'insolvenza, non essendo stata fornita da parte attrice prova alcuna dell'incidenza della condotta di B.P.M. sulla determinazione del B. di prelevare dalle casse sociali le somme per cui è causa e considerando che, anche se si volesse individuare una responsabilità della Banca, si sarebbe in presenza di una condotta del danneggiato talmente grave da eludere il nesso causale con l'operato della Banca stessa (in questo senso Corte App. Bologna, n. 690/2022).

Le pretese attrici appaiono pertanto infondate e vanno respinte. (*Omissis*)

☆☆☆

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202304704006](https://doi.org/10.19272/202304704006)

(1-2) RAPPORTI CIVILISTICI TRA OMESSO
CONTROLLO ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
E DISALLINEAMENTI DI COMPLIANCE NORMATIVA:
PROFILI RIMEDIALI

SOMMARIO: 1. Il fatto controverso e gli esiti raggiunti nelle pronunce. – 2. I cdd. controlli di secondo livello (*compliance* e *AML*) nel quadro dell'attività dell'impresa bancaria: riflessi sull'operazione negoziale complessa conclusa 'a valle' con il cliente. – 3. Violazione di regole di condotta da parte dell'intermediario tra omesso controllo *anti-money laundering* e disallineamenti di *compliance* normativa: ricadute in ordine ai rapporti civilistici tra banca e cliente alla ricerca del «*giusto rimedio civile*». – 4. Rilievi conclusivi.

1. Il fatto controverso e gli esiti raggiunti nelle pronunce

Le pronunce in epigrafe, di là dagli esiti della decisione assunta, evidentemente connessi alle risultanze probatorie acquisite in giudizio, offrono entrambe lo spunto per porre l'attenzione sul rapporto intercorrente tra la normativa (primaria e secondaria) in materia di antiriciclaggio ed i connessi rimedi civilistici esperibili da parte del cliente leso dalla violazione dell'anzidetta normativa (commessa dall'intermediario).

Il Tribunale di Milano si sofferma, infatti, nel corpo di entrambi i provvedimenti, sulla mancata osservanza, da parte della banca convenuta, degli obblighi introdotti dalla normativa antiriciclaggio, pervenendo tuttavia al rigetto della domanda risarcitoria pro-